



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 553 del 2010, proposto da:  
Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone "S." Srl, in persona del legale  
rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. G.S., con domicilio eletto  
presso A.M.V. in Roma, viale M., 142;

***contro***

Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di  
Frosinone in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso  
dagli avv. A.M., S.M., con domicilio eletto presso L.A. in Roma, via E., 65;

***nei confronti di***

Istituto di Vigilanza M. Frosinone Servizi di Sicurezza Srl (Gruppo Se.);

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I  
n. 00823/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DELLA SEDE DELL'ATER  
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE (RIS.DANNO).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati S. e M., in proprio e per delega dell'Avv. M.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il comma 2 undecies dell'articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l'altro, che "...la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata";

tale disposizione si applica altresì in grado d'appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010);

il precetto su richiamato è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, posto che lo stesso attiene esclusivamente al metodo con il quale viene estesa la decisione, senza impingere in alcun modo sui diritti di difesa delle parti ed assicurando a queste ultime la più rapida conoscenza delle ragioni che sottostanno allo scrutinio giurisdizionale senza cagionare le incertezze che possono derivare dalla mera lettura del dispositivo;

la redazione della sentenza in forma semplificata, peraltro, risponde a un'esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell'articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n.

642 secondo il quale l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta;

la questione dedotta con il presente gravame concerne la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza degli immobili di proprietà Ater;

osserva la Sezione come sia fondato il secondo motivo di appello con il quale l'impresa appellante contesta la mancata attribuzione di punteggi per prestazioni rese in favore di enti pubblici che la commissione di gara le ha negato in quanto mancanti della certificazione richiesta dall'articolo 14 del bando di gara sia fondato; tale disposizione appare sostanzialmente riproduttiva delle previsioni dell'articolo 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

il comma quarto di tale norma così dispone: "4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.";

nel caso di specie è avvenuto che il legale rappresentante di S. s.r.l. abbia presentato l'elenco dei principali clienti per servizi di vigilanza armata prestati negli ultimi cinque anni attraverso autocertificazione asseverata da timbri di provenienza, sottoscrizione alla quale è unita copia del documento di identità del medesimo soggetto;

alla stregua della norma su trascritta i servizi in questione avrebbero dovuto essere valutati in sede di gara, salva la facoltà di riscontro in sede di aggiudicazione;

tali adempimenti sono mancati così che illegittimamente l'odierna appellante si è vista sottrarre un corposo punteggio per servizi che aveva certificato attraverso modalità consentite dall'ordinamento e non escluse dalla disciplina di gara;

l'accoglimento del gravame non può condurre tuttavia ad una aggiudicazione a favore dell'appellante posto che il servizio è in corso da lungo tempo e probabilmente è in fase di nuova aggiudicazione;

l'appellante ha tuttavia diritto al risarcimento del danno che questa Sezione liquida in via equitativa in euro 10.000,00 per lucro cessante e in euro 5.000,00 per perdita di chances, per complessivi euro 15.000,00;

le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l'appello ai fini del risarcimento del danno che liquida in complessivi euro 15.000,00.

Condanna altresì l'appellata Ater al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 5.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione